



Delibera della Giunta Regionale n. 813 del 20/11/2010

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 5 Foreste, caccia e pesca

Oggetto dell'Atto:

L.R. N.8 DEL 24 LUGLIO 2007 (DISCIPLINA FUNGHI) - MODIFICA DELL'ALLEGATO C) ALLA DELIBERAZIONE N.179 DEL 28/01/2008 (INDIRIZZI GENERALI, LINEE GUIDA E ATTO D'INDIRIZZO DELLA L.R. N.8/2007). CON ALLEGATI: ALLEGATO 1 E ALLEGATO 2).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che l' art 3 comma 1 della Legge Regionale N. 8 del 2007 recante "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati " affida l'esercizio delle funzioni amministrative, in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili, alle province ed alle comunità montane per il territorio di propria competenza
- b. che il comma 2 del medesimo art 3 L.R. n. 8 del 2007 dispone che le funzioni amministrative, di cui al citato comma 1, debbano essere svolte nell'ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla Giunta regionale sulla base di un regolamento, contenente misure specifiche per le aree protette, predisposto congiuntamente dal settore Foreste, Caccia e Pesca dell'area Sviluppo attività settore primario, dal settore Ecologia dell'area Ecologia e dal settore Prevenzione e Assistenza sanitaria dell'area Assistenza sanitaria.
- c. che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 179 del 28.01.2008 e gli allegati A, B, C, D, E F ha approvato gli indirizzi generali, le linee guida e l'atto d'indirizzo di cui alla richiamata L.R. n. 8/2007.

CONSIDERATO

- a. che gli indirizzi generali, le linee guida e l'atto d'indirizzo di cui alla Deliberazione n. 179 del 28.01.2008, ed in particolare l'allegato C) "Linee guida per l'autorizzazione e le modalità di raccolta", paragrafo 1. "Autorizzazione alla raccolta", sono risultate foriere di criticità rispetto allo svolgimento dell'attività di raccolta dei funghi, comportando una condizione di sperequazione rispetto alle condizioni operative previste dalle normative adottate da altre Regioni;
- b. che con provvedimenti successivi il predetto paragrafo 1. allegato C) "Autorizzazione alla raccolta" ha ricevuto ulteriori modifiche

ACQUISITA

- a. la relazione di cui all'allegato 1) del presente provvedimento nella quale sono esplicitate le osservazioni pervenute al Settore Foreste, Caccia e Pesca, particolarmente dalle Comunità Montane e Province che ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 8/2007 esercitano le funzioni amministrative nell'ambito di indirizzi generali e di coordinamento dettati dalla Giunta regionale;

TENUTO CONTO

- a. che il presente provvedimento non comporta nessun aggravio di spesa per il bilancio regionale anno 2010 né per gli anni successivi ai sensi dell'art. 14, comma 20, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010;

RITENUTO

- a. che per quanto tutto sopra esposto sia necessario procedere all'approvazione di un nuovo paragrafo 1. "Autorizzazione alla raccolta" dello stesso allegato C) che contenga il testo integrale delle modifiche già apportate e quelle da apportare con il presente provvedimento nel pieno rispetto dei requisiti della L.R. n. 8/2007 :

- di prendere atto della relazione nella quale sono esplicitate le osservazioni pervenute al Settore Foreste, Caccia e Pesca dalle Comunità Montane e Province - Allegato 1) al presente provvedimento;
- per l'effetto, di dover approvare un nuovo paragrafo 1. dell'allegato C) "Linee guida per l'autorizzazione e le modalità di raccolta" ad integrazione della Deliberazione n. 179 del 28.01.2008 - Allegato 2 al presente provvedimento;

VISTI

- la legge n. 352 del 23 agosto 1993;
- il DPR 14 luglio 1995, n. 376;
- la Legge Regionale n. 8 del 24 luglio 2007;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

per quanto esposto in premessa, che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:

1. di prendere atto della relazione nella quale sono esplicitate le osservazioni pervenute al Settore Foreste, Caccia e Pesca dalle Comunità Montane e Province - Allegato 1) al presente provvedimento;
2. di approvare il nuovo paragrafo 1 dell'allegato C nel testo che si allega alla presente deliberazione - allegato 2) al fine di formarne parte integrante e sostanziale
3. di inviare copia della presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, a:
 - . Coordinatore Area Sviluppo Attività Settore Primario;
 - . Coordinatore Area Assistenza Sanitaria;
 - . Dirigente Settore Foreste, Caccia e Pesca;
 - . Dirigente Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria e Igiene Sanitaria;
 - . Settore Stampa, Documentazione ed Informazione (BURC).

Allegato 1)

Relazione.

Il Consiglio Regionale della Campania il 24 luglio 2007 ha approvato la Legge Regionale N. 8 *“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”*.

L'art. 3, comma 2, della L.R. n. 8/2007, recita che le funzioni amministrative, attribuite alle Province ed alle Comunità Montane, sono svolte nell'ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale con Deliberazione n. 179 del 28.01.2008, con allegati A, B, C, D, E, F, ha approvato *gli indirizzi generali, le linee guida e l'atto d'indirizzo della L.R. n. 8/2007*.

L'allegato C) alla Deliberazione n. 179 del 28.01.2008 detta le *“Linee guida per l'autorizzazione e le modalità di raccolta”* con i paragrafi 1. Autorizzazione alla raccolta e 2. Modalità di raccolta.

Nel corso dei tre anni, circa, di attuazione della L.R. in argomento, sono emerse alcune discrasie in merito all'operatività di alcune linee di indirizzo riguardanti la parte della raccolta dei funghi e nel contempo è maturata l'esigenza di meglio esplicitare nel dettaglio alcuni passaggi nell'impianto di indirizzo, quali i requisiti delle Associazioni micologiche da riconoscere a livello regionale, la composizione della Commissione per l'idoneità all'Autorizzazione alla raccolta con il relativo corrispettivo da liquidare quale gettone di presenza ai membri esterni della Commissione stessa, il numero di candidati da ammettere per ogni seduta, ecc..

Con deliberazioni, successive all'approvazione della Deliberazione n. 179 del 28.01.2008, di parziali rettifiche e integrazioni al paragrafo 1. Autorizzazione alla raccolta dell'allegato C) *“Linee guida per l'autorizzazione e le modalità di raccolta”* alla Deliberazione n. 179 del 28.01.2008 sono state fornite indicazioni più precise per le attività degli Enti Delegati.

Pervengono al Settore Foreste, Caccia e Pesca numerose osservazioni, sia da parte delle Province e delle Comunità Montane che esercitano le funzioni amministrative sia di cittadini raccoglitori di funghi in possesso dell'autorizzazione regionale. Tali osservazioni riguardano alcune disposizioni che appesantirebbero l'operatività della L.R..

Nello specifico molti Enti competenti lamentano che a causa di difficoltà, dovute a fattori di natura territoriale (territori montani) ed atmosferici (nevicata e ghiacciate) molti utenti raccoglitori non riescono ad effettuare la validazione annuale del tesserino di autorizzazione alla raccolta funghi entro il termine del 31 gennaio presso la sede dell'Ente competente al rilascio così come fissato al paragrafo 1 del suddetto allegato C. Tale termine fu motivato da esigenze di cassa e bilancio di inizio anno degli stessi Enti.

Altri punti di criticità osservati dagli stessi Enti riguardano il pagamento in mora del contributo, la modalità di convalida annuale dell'autorizzazione, la raccolta in Campania effettuata da cittadini residenti in Campania autorizzati da altre Amministrazioni non campane, la sede del colloquio abilitativo per la raccolta da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, effettuata sui fondi medesimi.

Pertanto si rende opportuno l'approvazione di un nuovo paragrafo 1. Autorizzazione alla raccolta dello stesso allegato C) che contenga il testo integrale delle modifiche già apportate e quelle da apportare con il presente provvedimento.

Tale proposta di modifica non comporta nessun aggravio di spesa per il bilancio regionale anno 2010 né per gli anni successivi e viene apportata nel pieno rispetto dei requisiti della L.R. n. 8/2007 con lo scopo di semplificare l'interpretazione e l'applicazione della stessa L.R. ed è sollecitata vivamente dagli Enti competenti per l'esercizio delle funzioni amministrative e cittadini utenti.

ALLEGATO 2)

ALLEGATO C) Linee Guida per l'autorizzazione e le modalità di raccolta – L. R. 24 luglio 2007, n. 8 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati).

1. Autorizzazione alla raccolta

- . L'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è documentata dal possesso, da parte dei cercatori, del tesserino conseguibile a seguito di superamento del colloquio abilitativo di cui all'articolo 4, comma 6, della Legge Regionale n. 8/2007 e del versamento del contributo di cui all'articolo 4, comma 9 della stessa legge.
- . Il tesserino di autorizzazione alla raccolta di funghi è convalidato annualmente, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della L.R. 8/2007, a partire dalla data di rilascio o di rinnovo.
- . Il versamento del contributo annuale, di cui all'articolo 4, comma 9 della Legge Regionale, effettuato oltre il termine di validità annuale dell'autorizzazione comporta il pagamento di una maggiorazione del cinque per cento del contributo stesso per ogni mese compiuto a partire dal giorno in cui scade l'autorizzazione annuale.
- . La mancata convalida annuale del tesserino determina la cessazione della validità del tesserino stesso, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta dei funghi per l'anno in cui non è stato effettuato il versamento a favore dell'Ente competente al rilascio, fermo restando la validità quinquennale dello stesso e le sanzioni amministrative di cui all'art. 19, comma 1, lettera a) punto 1 della Legge Regionale n. 8/2007.
- . Per sostenere il colloquio abilitativo gli interessati presentano domanda in carta semplice, con l'indicazione delle proprie generalità, agli uffici preposti dell'Ente.
- . A seguito di superamento del colloquio abilitativo, l'interessato farà pervenire agli stessi uffici: n. 2 foto formato tessera, la fotocopia di valido documento di identità, una marca da bollo e la ricevuta del versamento del contributo di cui all'articolo 4, comma 9 della legge regionale.
- . Il colloquio abilitativo deve dimostrare una adeguata preparazione dai seguenti contenuti: nozioni generali di tutela degli ecosistemi naturali, conoscenza generale delle aree protette in Campania, cenni di selvicoltura (forme principali di governo dei boschi), elementi caratterizzanti le specie fungine e riconoscimento delle stesse, modalità di raccolta dei funghi, normativa in materia, rischi e tossicologia nell'uso alimentare dei funghi.
- . I colloqui abilitativi sono tenuti almeno una volta al mese, a condizione che vi siano almeno 20 candidati da esaminare per ogni seduta, alla presenza di apposita Commissione, istituita dagli Enti, così composta: un Dirigente dell'Ente, indicato dal Presidente dell'Ente, che svolge le funzioni di Presidente; un Micologo designato dell'Ispettorato Micologico dell'Azienda Sanitaria Locale; un docente di Scienze Naturali di scuola secondaria di II grado designato dal Direttore del Centro Servizi Amministrativi (Ufficio Scolastico Provinciale). Funge da segretario della Commissione il responsabile dell'Ufficio forestazione dell'Ente.
- . Il compenso economico corrisposto dagli Enti, quale gettone di presenza, ai soli componenti esterni della Commissione, è fissato in Euro 50,00 per ogni seduta.
- . Dal colloquio abilitativo sono esentati, oltre ai Micologi di cui all'articolo 4, comma 6 della L.R., anche i Micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996 n. 686 ed iscritti nel registro nazionale dei Micologi.
- . Il colloquio abilitativo per la raccolta da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, effettuata sui fondi medesimi, è svolto presso l'Ente territorialmente competente, Provincia o Comunità Montana, per il Comune in cui ricade il fondo medesimo.
- . I contenuti del colloquio abilitativo sono compresi nel programma di un corso organizzato dagli Enti competenti in collaborazione con gli Ispettorati Micologici e le associazioni micologiche di rilevanza regionale, della durata massima di 20 ore.
- . Il corso, non obbligatorio ai fini del colloquio abilitativo, viene svolto almeno una volta all'anno.
- . L'iscrizione e la partecipazione al corso sono gratuite.

. Si intendono quali Associazioni micologiche di rilevanza regionale, per le finalità di cui alla Legge Regionale N. 8 del 24 luglio 2007 e della Deliberazione N. 179 del 28 gennaio 2008 (Indirizzi generali, Linee Guida e atto d'indirizzo della L.R. 8/2007), le Associazioni micologiche costituite con atto pubblico, senza fini di lucro ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) statuto contenente finalità formative micologiche e naturalistiche;
- b) referenze scientifiche qualificate in ambito micologico e naturalistico;
- c) ambito di azione nel territorio della regione Campania con sedi operative in almeno due province della regione Campania;
- d) almeno la metà dei soci fondatori sono Micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996 n. 686.

. Almeno il 50% del contributo di cui all'articolo 4, comma 9, della L.R. andrà versato dagli Enti ai Comuni compresi nel proprio ambito territoriale. Tale introito, destinato ai Comuni, viene ripartito dagli Enti proporzionalmente alla superficie demaniale forestale posseduta da ciascun comune. Tale introito non va versato ai Comuni che, avendo terreni soggetti ad uso civico, delimitati e tabellati come disciplinato dall'art. 7, comma 4, della L.R. n. 8/2007, abbiano adottato un regolamento comunale, seguendo le direttive dell'art. 4 della legge 16.06.1927 n. 1766 per i terreni soggetti ad uso civico, approvato dalla Giunta regionale ed applicando tariffe per la raccolta dei funghi ai cittadini non residenti che non beneficino del diritto di uso civico.

. Alle Amministrazioni provinciali della Campania è consentito rilasciare un numero di permessi occasionali giornalieri, di cui all'art. 4 comma 10 della legge regionale, a persone comunque in possesso di abilitazione alla raccolta, pari ad uno ogni cento ettari di Superficie Agraria Forestale totale provinciale.

. I cittadini residenti in Campania e già in possesso di abilitazione alla raccolta, conseguita presso altre amministrazioni regionali oppure provinciali ma non della Campania che prevedono per il rilascio dell'autorizzazione il colloquio abilitativo, possono chiedere, all'Ente competente territorialmente in cui ricade il comune di propria residenza anagrafica, il rilascio del tesserino di abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei in Campania, senza sostenere un ulteriore colloquio di idoneità; ciò potrà essere richiesto esibendo il proprio tesserino abilitativo e presentando copia dello stesso unitamente alla seguente documentazione: n. 2 foto recenti formato tessera, la fotocopia di valido documento di identità, una marca da bollo e la ricevuta del versamento del contributo di cui all'articolo 4, comma 9 della legge regionale.

. I cittadini residenti in Campania, in possesso di abilitazione alla raccolta conseguita presso altre amministrazioni regionali oppure provinciali non della Campania che prevedono per il rilascio dell'autorizzazione il colloquio abilitativo, possono effettuare la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili sul territorio della regione Campania mediante permessi occasionali giornalieri rilasciati da un'Amministrazione provinciale della regione Campania, aventi validità sul territorio regionale. Tali permessi occasionali, rilasciati entro un numero pari ad uno ogni cento ettari di Superficie Agraria Forestale totale provinciale per ciascuna provincia, possono avere anche durata settimanale e sono sottoposti al contributo di Euro dieci al giorno da versare al momento del rilascio.

. Alla raccolta dei funghi epigei non commestibili, al fine dell'allestimento di mostre micologiche o la realizzazione di specifici percorsi formativi in ambito micologico, possono essere autorizzati anche gli studenti di ogni ordine e grado, i soci di associazioni naturalistiche, i soggetti interessati ai percorsi formativi, semprechè siano accompagnati da un Micologo in possesso dell'attesto rilasciato ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996 n. 686.

. Per particolari e comprovate esigenze di ricerca scientifica, opportunamente indicate nella richiesta (ad esempio per gli studi tossicologici, farmacologici, fitochimici, allelopatici, inerenti il biorisanamento, scientifico-applicativi, etc., e per quelli in cui si rende necessaria l'estrazione chimica di sostanze bioattive presenti negli sporofori o la messa in coltura di espianti di tessuto miceliare e per gli studi di mappatura e censimento dei micromiceti, di sintesi micorrizica, etc.), le autorizzazioni speciali di cui all'art. 4, comma 12 della legge regionale possono consentire, anche in deroga ai limiti disposti dall'art. 6 comma 8 della legge regionale, la raccolta di un numero superiore di esemplari per specie di funghi epigei spontanei per persona.

. Le autorizzazioni speciali, di cui all'art. 4, comma 12 della legge regionale, sono gratuite e vengono rilasciate solo su richiesta scritta, specificando: scopo della richiesta, durata della raccolta, programma della ricerca, ambito territoriale interessato e, nel caso di scopi scientifici, comprovando l'effettiva appartenenza ad associazioni micologiche nazionali o regionali o ad Istituti universitari o di ricerca. Le autorizzazioni vengono rilasciate per un periodo non superiore a sei mesi e sono rinnovabili.

. Le autorizzazioni di cui agli artt. 4, 5 ed 8 della Legge Regionale vanno comunicate al Settore Foreste, Caccia e Pesca dell' A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario della Giunta Regionale.